

Edilizia libera: quali tende, pergole e gazebo si installano senza autorizzazione

11 Aprile 2018

Con l'arrivo della stagione primaverile, cresce la voglia di attrezzare gli spazi esterni con tende da sole, pergolati e gazebo.

La **pubblicazione del Glossario unico per le opere di edilizia libera** ha contribuito a mettere ordine in questo campo, specificando le tipologie di manufatti leggeri che rientrano negli interventi di edilizia libera e che non necessitano di alcun titolo abilitativo.

Tende: come realizzarle senza autorizzazione

Il glossario specifica che **non è necessario richiedere alcun titolo edilizio** per l'installazione, la riparazione, la sostituzione o il rinnovamento di **tende da sole**, tende a pergola, pergotende e copertura leggera di arredo.

Il Glossario unico (**DM 2 marzo 2018**), quindi, **ufficializza l'orientamento della giurisprudenza** secondo cui questa tipologia di interventi non ha rilevanza edilizia e non richiede nessun permesso in quanto ha una semplice funzione accessoria di arredo dello spazio esterno limitata nel tempo.

Autorizzazione paesaggistica: è necessaria per le tende?

Sotto il punto di vista paesaggistico, come chiarito dal **DPR 31/2017**, l'installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato **non richiede alcuna autorizzazione paesaggistica**.

Sono escluse anche "tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, **elementi ombreggianti o altre strutture leggere** di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo" poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e

bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero.

Edilizia libera: quando rientrano gazebo e pergolati

Il glossario fa rientrare l'installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di **gazebo e pergolati** tra le opere di edilizia libera purché siano di **limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo**.

La pubblicazione dei prossimi elenchi con gli interventi soggetti a Cila, Scia e Permesso di Costruire permetterà di chiarire quale titolo edilizio è necessario per l'installazione di **gazebo e pergolati stabilmente infisso al suolo**. Il **Dlgs 222/2016**, infatti, specifica solo che la nuova costruzione di manufatti edilizi richiede il permesso di costruire.

Gazebo e pergolati sono esclusi dall'autorizzazione paesaggistica

Sotto il punto di vista paesaggistico, la nuova norma sull'autorizzazione paesaggistica non parla esplicitamente di gazebo e pergolati, tuttavia specifica che installazione di pergolati, singoli manufatti amovibili o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative rientra tra le opere per cui **non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica**.

Per la realizzazione di **tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente** e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc è necessaria **l'autorizzazione paesaggistica semplificata**.